

Circolare Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana del 24 ottobre 2002 n. 1402  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICICIRCOLARE 24 ottobre 2002. Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Prime direttive di attuazione. Al dipartimento regionale lavori pubblici All'ispettorato tecnico regionale lavori pubblici All'ispettorato tecnico lavori pubblici Agli uffici del Genio civile della Regione All'Osservatorio regionale dei lavori pubblici Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale A tutti gli Assessorati regionali A tutte le stazioni appaltanti della Sicilia All'Ufficio legislativo e legale e p.c. All'Ufficio del Commissario dello Stato per la Regione siciliana Alla Corte dei conti Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche All'ufficio del Genio civile opere marittime All'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici Il 10 settembre u.s. è entrata in vigore la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 2002, n. 37), che ha dettato una nuova disciplina in materia di opere pubbliche nel territorio della Regione siciliana. La predetta legge applica sostanzialmente, al titolo I, capo I, nell'Ordinamento regionale, il sistema normativo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente alla data di approvazione della medesima legge regionale (24 luglio 2002), con alcune modifiche ed integrazioni rese necessarie per adeguare la normativa statale alle particolari realtà socio-economiche della Regione. In tal senso si è espresso il legislatore regionale, apportando nel settore degli appalti importanti innovazioni rispetto alla legge n. 109/94, che hanno reso necessaria la contestuale pubblicazione di un testo coordinato della legislazione statale con quella regionale. Al titolo I del capo II si dispone l'applicazione nel l'Ordinamento regionale delle previsioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta Lunardi) e dei relativi decreti delegati di attuazione concernenti norme di accelerazione delle procedure in materia di lavori pubblici. Il titolo II disciplina i contratti di fornitura di beni, gli appalti di servizi e gli appalti nei settori esclusi. Il titolo III contiene le norme finali e transitorie. Al riguardo, si ritiene utile illustrare i contenuti maggiormente innovativi della normativa in questione - in taluni casi impartendo specifiche direttive - al fine di agevolarne l'applicazione, precisando preliminarmente che il limite di soglia degli appalti pubblici di lavori è attualmente pari a 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP), equivalenti ad E 6.242.028, sulla base della disciplina posta con l'art. 3 della Direttiva n. 97/52/CE del 13 ottobre 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, immediatamente applicabile nell'Ordinamento regionale (cfr. parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione espresso con nota n. 16868/213.02.11 del 17 ottobre 2002). Si evidenzia che i limiti di soglia degli appalti di opere pubbliche espressi in euro ed in DSP sono annualmente determinati con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2002 tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002. Titolo I DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI 1) Applicazione della normativa nazionale - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2002 dispone che nel territorio della Regione il suddetto regolamento si applica nel testo vigente alla data di approvazione della medesima legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina della citata legge regionale n. 7/2002. Si ritiene opportuno, pertanto, elencare gli articoli del citato Regolamento non compatibili con le attuali norme regionali e quelli che, in relazione all'importanza che rivestono per la corretta applicazione di tale normativa, possono trovare applicazione con le necessarie precisazioni di seguito riportate. A) Articoli non compatibili e/o non applicabili Titolo II Organi del procedimento e disciplina del l'accesso agli atti. Art. 8, comma 1, lett. d), l), m),

q); art. 8, comma 3, lett. c); art. 8, comma 6; art. 9, comma 1. Titolo III Programmazione e progettazione. Art. 12, comma 3; art. 13; art. 14; art. 23, comma 1, lett. a); art. 25, comma 3. Titolo IV Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria. Art. 50, comma 1; art. 51, comma 5; art. 57, comma 1; art. 59, comma 1; art. 62, commi 1, 2, 4 e 6; art. 63, comma 1, lett. n); art. 63, comma 2, lett. a); art. 64, comma 1, lett. c), sub 1, lett. d); art. 65, comma 1; art. 66, comma 3; art. 67, comma 1. Titolo V Sistemi di realizzazione di lavori pubblici. Art. 77; art. 78, comma 4; art. 79, commi 1, 3, 8, 9 e 10; art. 80, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12; art. 81; art. 84, comma 2; art. 85, comma 1, lett. d); art. 89, commi 1 e 3; art. 90. Titolo VII Garanzie. Art. 101, comma 1; art. 106. Titolo VIII Il contratto. Art. 116, comma 2. Titolo IX Esecuzione dei lavori. Art. 144, comma 2; art. 148, comma 2. Titolo XI Contabilità dei lavori. Art. 154. Titolo XII Collaudo dei lavori. Art. 187, comma 3, lett. a) e d); art. 188; art. 207; art. 210, commi 2, 4 e 6. Titolo XIII Dei lavori riguardanti i beni culturali. Art. 213, comma 3; art. 222; art. 223, comma 1; art. 224. Titolo XV Delegificazione e disposizioni transitorie. Art. 232.B) Articoli applicabili in via interpretativa in relazione alla disciplina introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 Titolo III Programmazione e progettazione. Art. 34, comma 1. Il suddetto articolo può essere applicato, atteso che i prezzi della stazione appaltante si identificano con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui all'art. 18 bis del testo coordinato, introdotto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2002; prezzario che tutti gli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2002 sono obbligati ad applicare. Art. 48, comma 1. Il comma 1 di tale articolo può essere applicato con riferimento agli organi individuati dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 7/2002. Titolo IX Esecuzione dei lavori. Art. 129, comma 6. Il suddetto articolo è applicabile con riferimento all'art. 130 del Regolamento e non all'art. 121, il cui richiamo risulta inconferente. Art. 136, comma 1, lett. a). Il suddetto articolo, richiamando l'art. 34, comma 1, è applicabile per le considerazioni rappresentate nella precedente voce "Titolo III Programmazione e progettazione". Art. 144, comma 1. Il primo comma dell'art. 144 del Regolamento disciplina l'istituto del cottimo, la cui norma sostanziale, contenuta nell'art. 24 bis del testo coordinato, dispone che lo stesso è consentito per l'esecuzione di opere o lavori fino a 150.000 euro. Ne consegue che la seconda parte del primo comma dell'articolo in esame non possa trovare applicazione per importi superiori a 150.000 euro. 2) Ambito di applicazione L'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova normativa, qualunque sia la fonte di finanziamento delle opere, è quello delineato dall'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, quale risultante dalla lettura del testo coordinato. Nella specie le norme della nuova legge regionale si applicano all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, qualunque sia la fonte di finanziamento. Pertanto, l'organizzazione ed il funzionamento operativo degli Istituti autonomi per le case popolari dovrà essere adeguato alla legge regionale n. 7/2002 ed i pareri tecnici dovranno essere resi con le modalità e le procedure previste dall'art. 7 bis del testo coordinato. E' utile rilevare che le opere pubbliche, realizzate dalle Amministrazioni ed Enti dello Stato, restano assoggettate alla disciplina dettata dalla legislazione statale. 3) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale dei lavori pubblici Nel merito dei nuovi profili ordinamentali va segnalato l'articolo 3 della legge regionale - che modifica l'art. 4 della legge n. 109/94 - il quale prevede, tra l'altro, che l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici opera nel territorio della Regione per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni cui la medesima autorità è preposta. Con tale organo l'Assessore

regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Il medesimo articolo istituisce presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, definito quale strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla legge regionale in esame; compiti dettagliatamente indicati dalla medesima disposizione (art. 4, commi 23 e 26 del testo coordinato). Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore regionale ha stabilito che l'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica, di cui all'art. 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Va inoltre segnalato che il capoverso 29 del comma 2 dell'art. 3 in esame (art. 4, u.c. del testo coordinato) estende l'attività di detto Osservatorio anche ai contratti di fornitura di beni di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2002 ed agli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli artt. 32 e 33 della medesima legge regionale per importi superiori a 50.000 euro. 4) Pareri sui progetti Gli artt. 7 bis e 7 ter del testo coordinato, introdotti dall'art. 5, comma 1, della nuova legge regionale, disciplinano rispettivamente il primo la Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e la Commissione regionale dei lavori pubblici; il secondo l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici. In particolare, la Conferenza, la cui composizione è espressamente indicata dalla legge, esprime i pareri in linea tecnica su progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo. Per importi inferiori o uguali alla soglia comunitaria, il parere in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento. Per importi superiori a tre volte la soglia comunitaria, nonché sui progetti di interesse ultraprovinciale, il parere in linea tecnica viene reso dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, istituita quale organo tecnico-consultivo della Regione. Si chiarisce altresì che, ai fini dell'individuazione dell'organo competente ad esprimere il parere in linea tecnica, nel caso di progetto stralcio, deve farsi riferimento all'importo del progetto generale da cui discende lo stralcio oggetto di richiesta di parere. E' appena il caso di rilevare come la validazione dei pareri, resi a qualunque livello, rientri nelle competenze del responsabile del procedimento, che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 554/99, "... è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura d'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni ...". Va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento n. 554/99, il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori per interventi il cui importo non superi il limite di 500.000 euro, con esclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, lettere h) ed i) del medesimo regolamento. 5) Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici L'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici si articola in una sezione centrale, avente sede nel capoluogo della Regione, ed in sezioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia, e costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Le competenze, l'attività e la strutturazione delle sezioni sono espressamente disciplinate dalla norma in questione (art. 7 ter), mentre con successivo regolamento, il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre 2002, verrà disciplinato il funzionamento dell'intero ufficio. 6) Programmazione dei lavori pubblici Un'importante innovazione introdotta dalla nuova legge regionale riguarda la programmazione dei lavori pubblici, la cui disciplina è contemplata dall'art. 14 della legge n. 109/94, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2002. In particolare, è prevista la

realizzazione dei lavori pubblici sulla base di un programma triennale, aggiornato annualmente, che le Amministrazioni ed i soggetti di cui all' art. 2, comma 2, lett. a), del testo coordinato predispongono, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. I programmi e gli elenchi sono redatti sulla base di schemi tipo, definiti con decreto - in corso di emanazione - dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e sono quindi trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà apposita pubblicità. Sul punto, più dettagliate direttive saranno contenute in apposita separata circolare dell'Assessore regionale per gli enti locali. Va evidenziato che restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali (comma 17), i programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa e la programmazione di interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale (comma 18).

7) Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche L'art. 14 bis del testo coordinato, introdotto dall'art. 9 della legge regionale n. 7/2002, vieta, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili o calamitosi, all'Amministrazione regionale, di concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi triennali di cui sopra o qualora la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità. Va segnalato che le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, vanno presentati ai singoli Assessorati competenti (od alla Presidenza della Regione se è competente quest'ultima) specificando se è stata o sarà presentata altra richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione (o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale) e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanziamenti privati. Il decreto di finanziamento delle opere sarà emanato solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo o definitivo, nel caso in cui la gara debba essere bandita su tale ultimo livello di progettazione (appalto integrato ed appalto concorso); contestualmente al finanziamento verrà disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede dovranno essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

8) Attività di studio, progettazione e direzione dei lavori Un'importante innovazione viene introdotta dal l'art. 11 della legge regionale n. 7/2002 che, sostituendo l'art. 17 della legge n. 109/94, disciplina l'attività di studio, progettazione e direzione dei lavori. La norma, in particolare, prevede, tra l'altro, al capoverso 10, che - per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 dell'art. 17 (attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, collaudi etc.) il cui importo stimato sia inferiore ai 200.000 euro, IVA esclusa - si debba procedere con gare di evidenza pubblica, disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Pur tuttavia, per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui sopra, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, la norma prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia (capoverso 11); in quest'ultima accezione sembra doversi altresì ricomprendere l'affidamento degli stessi incarichi anche a favore delle società di professionisti e società di ingegneria, secondo l'univoca interpretazione della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2001-30 gennaio 2002, n. 505), esplicitata dal già citato parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione con nota n. 16868 del 17 ottobre 2002. Per l'affidamento di incarichi relativi a prestazioni il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 euro, IVA esclusa, si applica la vigente normativa comunitaria contenuta nella Direttiva CEE n. 92/50 del Consiglio del 18 giugno 1992 e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni (capoverso 9).

9) Fondo di rotazione per la progettazione

definitiva L'art. 12 della nuova legge regionale, che introduce l'art. 17 bis della legge n. 109/94, istituisce nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera di Giunta, verranno stabilite le modalità di utilizzazione del fondo, che comunque dovranno attenersi ai criteri di cui alle lett. a) e b) del comma 3 del medesimo articolo. Resta comunque ferma la permanenza nell'Ordinamento regionale dell'art. 43 della legge regionale n. 2/2002 avente ad oggetto "Fondo di rotazione per la progettazione".

10) Incentivi e spese per la progettazione Va segnalato che il secondo periodo del comma 2.1 dell'art. 18 del testo coordinato, introdotto con l'art. 13, comma 2, della nuova legge regionale, è riferito esclusivamente alla corresponsione degli incentivi nel caso di eventuali ulteriori funzioni del responsabile del procedimento nell'ambito dello stesso lavoro, nel senso che viene comunque fissato il tetto massimo del 25% della somma di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. In ordine poi alla compatibilità delle funzioni di responsabile unico del procedimento con altre attività, la fattispecie è disciplinata dall'art. 7, comma 2, del testo coordinato.

11) Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici Nel nuovo sistema previsto dalla legge regionale n. 7/2002, i lavori pubblici, oggetto della disciplina in esame, possono essere realizzati esclusivamente o mediante contratti d'appalto o mediante concessione di lavori pubblici, salvo l'affidamento dei lavori in economia di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 109/94. I contratti di appalto possono avere per oggetto la sola esecuzione dei lavori oppure l'appalto integrato, comprendente oltre all'esecuzione dei lavori anche la progettazione esecutiva. Ai sensi dell'art. 109 del regolamento generale, la stipulazione del contratto d'appalto dovrà avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblici incanti e di appalti concorso. Per gli appalti di competenza della Amministrazione regionale, i contratti dovranno essere approvati entro 60 giorni dalla data della stipulazione. Le concessioni dei lavori pubblici sono definite dall'art. 19, comma 6, della legge n. 109/94, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2002, "contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica". La concessione non può durare oltre il trentennio, salvo casi motivati che richiedano termini più ampi. Il concessionario ha il diritto, quale corrispettivo, di gestire e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati e può, a titolo di prezzo, ottenere in proprietà o altro diritto di godimento beni immobili, in disponibilità del soggetto aggiudicatore od allo scopo espropriati.

12) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) L'art. 15 della nuova legge regionale al capoverso 12 prevede che le modalità di applicazione e le procedure applicative del documento unico di regolarità contributiva (DURC) contenente la certificazione di avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, dovuti a INPS, INAIL e Cassa edile, siano determinate nell'ambito di un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. Ne consegue che l'obbligo della presentazione del DURC da parte delle imprese sorgerà successivamente alla definizione dell'anzidetto accordo.

13) Procedure per la scelta del contraente Per quanto concerne la procedura di scelta del contraente, la nuova legge regionale, all'art. 16, ha stabilito che gli appalti dei lavori pubblici sono affidati di norma mediante pubblico incanto. L'affidamento

mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti solo in seguito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavori pubblici, "per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate". Nella nuova legge regionale non si fa riferimento al sistema della licitazione privata, cui può farsi ricorso solo per i contratti di fornitura di beni (art. 31), di appalti di servizi (art. 32) e di appalti nei settori esclusi (art. 33) o nel caso di concessione di costruzione e gestione di opere (art. 17, 3° comma).<sup>14</sup> Criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto i criteri di aggiudicazione sono quelli stabiliti dall'art. 21 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002. In proposito, va sottolineata l'abolizione della distinta prezzi che, con l'espressione delle offerte arrotondate a due cifre decimali, consentirà una rapida celebrazione e conclusione delle gare (cfr. art. 21 del testo coordinato).<sup>15</sup> Trattativa privata Per quanto concerne il ricorso alla trattativa privata, esso è ammesso per gli appalti di lavori pubblici esclusi vamente nei casi indicati dall'art. 24 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge regionale n. 7/2002. A tal proposito, particolare attenzione va riposta all'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2002, che prevede, per l'affidamento di lavori mediante trattativa privata, l'esperimento preliminare di una gara informale e l'aggiudicazione mediante il criterio del massimo ribasso prescritto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Nella fattispecie l'art. 19 della nuova legge regionale introduce alcune modifiche all'art. 24 della legge n. 109/94: in particolare, riduce gli importi degli appalti dei lavori pubblici - individuati al primo comma del medesimo art. 24 - che possono essere affidati a trattativa privata e modifica il successivo quinto comma, disponendo che per l'affidamento a trattativa privata di tutti i lavori contemplati al primo comma (e non solo quelli di cui al primo comma, lett. b), occorre effettuare gara informale a cui invitare concorrenti nel numero ivi indicato. Dispone inoltre il nono comma dello stesso articolo che il ricorso alla trattativa privata è sempre di competenza esclusiva del legale rappresentante dell'ente (tale competenza risulta pertanto preclusa al responsabile del procedimento). Il comma 11 del citato art. 24 detta i criteri per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata. Oltre alle specifiche tipologie di lavori individuati al primo comma, l'art. 24 del testo coordinato fissa, al sesto comma, un diverso tetto per i lavori in economia (200.000 euro), operando, di fatto, una distinzione tra questa categoria di lavori (peraltro anch'essi compiutamente individuati dall'art. 88 del regolamento) ed i lavori individuati al primo comma (affidamento a trattativa privata); la legge regionale n. 7/2002 non modifica il suddetto sesto comma e quindi mantiene, di fatto, una distinzione degli importi massimi ammessi dalle due distinte fattispecie. Va ulteriormente rilevato poi che l'art. 147 del regolamento disciplina la esecuzione dei lavori in economia nei casi di somma urgenza e che tale affidamento può avvenire entro lo stesso limite di cui al sesto comma dell'art. 24 del testo coordinato (200.000 euro) con possibile affidamento "in forma diretta" (cioè a trattativa privata senza gara informale); ne discende l'applicabilità anche in Sicilia del medesimo art. 147 con le modalità e per l'importo massimo dallo stesso fissato. In tal caso, il responsabile del procedimento o il tecnico da lui delegato, acclarata la necessità di ricorrere alla somma urgenza ed individuate una o più imprese, prima di procedere all'affidamento, deve essere appositamente autorizzato dal legale rappresentante dell'ente (ai sensi del nono comma dell'art. 24 del testo coordinato).<sup>16</sup> Cottimo Con l'art. 20, che ha aggiunto l'art. 24bis alla legge n. 109/94, il legislatore regionale ha disciplinato l'istituto del cottimo, consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro. Il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale

adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali, previo parere degli uffici competenti. Lo stesso articolo prescrive che nelle procedure di affidamento a cottimo si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 11, del testo coordinato (introdotto dall'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 7/2002), in materia di trattativa privata. Per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura di cottimo, per la diramazione degli inviti e per la partecipazione alla relativa gara informale, la legge regionale prescrive l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993, di approvazione del regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 13 dicembre 1993, n. 60); atto, quest'ultimo, cui dovranno conformarsi i regolamenti, che gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), del testo coordinato adotteranno entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale in esame. L'art. 24bis del testo coordinato, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale n. 7/2002, dispone che "il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro". Attesa la genericità del suddetto dispositivo, al fine di evitare errate interpretazioni della norma, si ritiene utile precisare che (giusta definizione dell'art. 144 del regolamento) "il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolare tipologia, individuata da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell'art. 88" del medesimo regolamento. Si chiarisce, altresì, che le procedure dell'art. 20 della legge regionale n. 7/2002 di affidamento dei cottimi fiduciari di qualunque importo sono esplicitamente regolate dal comma 4 dell'art. 24bis del testo coordinato; pertanto, la norma di cui al comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, non espressamente abrogata dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2002, non deve intendersi applicabile neppure limitatamente agli appalti di fornitura. Anche per l'affidamento di lavori con il sistema del cottimo, relativamente agli ambiti soggettivi di competenza, valgono le stesse considerazioni contenute al precedente punto 15 (trattativa privata). Quanto, infine, ai requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia, la disciplina a cui fare riferimento è quella di cui all'art. 8, comma 11 quinquies, del testo coordinato, introdotto con l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2002. 17) Varianti in corso d'opera L'art. 21 della nuova legge regionale ha introdotto una modifica all'art. 25, comma 3, della legge n. 109/94, concernente varianti in corso d'opera comportanti importi in aumento finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non necessitanti modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento, per tali tipologie di varianti, non può superare l'importo originario del contratto, rispettivamente, del 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e del 5% per gli altri lavori. In ogni caso tale importo deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle opere tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "imprevisti". 18) Collaudi In materia di collaudi l'art. 22 della legge regionale n. 7/2002, nel sostituire l'art. 28 della legge n. 109/94, ha rivisitato l'intera normativa in materia. In particolare, è stato reso obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi tassativamente indicati dalla stessa legge regionale. Per le opere finanziate dalla Regione la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è affidata al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente per materia. Nel caso di mancata nomina del collaudatore in corso d'opera da parte dell'Amministrazione regionale entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di stipulazione del contratto di aggiudicazione, la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. In ogni caso a queste ultime è attribuita la competenza di incarichi di collaudo statico. Per le opere finanziate da altri enti la competenza alla nomina del collaudatore spetta

all'ente finanziatore dell'opera medesima. La disposizione di cui all'art. 28, comma 1, del testo coordinato, prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione di collaudo per i lavori di importo contrattuale inferiore ai 200.000 euro e conferisce alla stazione appaltante la facoltà di effettuare tale sostituzione per i lavori di importo compreso tra i 200.000 ed il milione di euro. La disciplina recata all'art. 22 della legge regionale n. 7/2002 si applica agli incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale. 19)

**Pubblicità** In materia di pubblicità di appalti di lavori pubblici la nuova legge regionale ha innovato il precedente sistema, sostituendo, con l'art. 23, l'art. 29 della legge n. 109/94. Per lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le caratteristiche essenziali degli appalti sono rese note attraverso informazioni preventive che devono essere comunicate all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Per quanto concerne gli avvisi ed i bandi di gara la disposizione in esame prevede quattro tipi di pubblicità: 1) per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; essi, dopo 12 giorni dall'invio al primo Ufficio, sono pubblicati per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali. La pubblicaz